Allegato A

PERSONALE DOCENTE

ISTRUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLE NOMINE IN RUOLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

L'articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone – per tutti i gradi di istruzione - che le nomine in ruolo del personale docente avvengano per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50% dalle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge n. 296 del 29 dicembre 2006.

Si richiama l'attenzione in merito a quanto disposto dall'articolo 399, commi 3 e 3 bis del T.U., nella parte in cui dispone che: "3. *A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico.*

3.bis L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.

La disposizione supera, a decorrere dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2020/21, tutte le precedenti disposizioni speciali o settoriali, in quanto si tratta di una modifica alla normativa generale.

Si evidenzia inoltre che ai sensi dell'articolo 1, comma 17-nonies del Decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, "*Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 17-octies del presente articolo, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con*

"*Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 17-octies del presente articolo, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con*

decorrenza precedente a quella indicata al comma 3 del medesimo articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dal citato comma 17-octies del presente articolo".

In merito ai soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo a seguito di contenzioso, si raccomanda una immediata esecutività delle eventuali sentenze relativamente alle sole graduatorie per cui è causa. Nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli PQM, si darà luogo all'immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all'accantonamento dei posti in attesa del giudicato. Restano ferme le indicazioni già fornite con le note del Dipartimento ovvero della Direzione generale per il personale scolastico, con riferimento ad alcuni specifici filoni di contenzioso.

Si raccomanda, in tutti i casi, una immediata registrazione a sistema delle operazioni.

Con D.M. n. 40 del 27 giugno 2020 si è provveduto alla istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, che divengono, pertanto, utili ai fini delle ordinarie operazioni di immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2020/21.

Infine, prima di procedere alle convocazioni attraverso le GPS di cui all'ordinanza ministeriale 60/2020, si procederà, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2020, n. 25, all'avvio della procedura assunzionale per chiamata di cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159, sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente.

***

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59, all'articolo 17, comma 2, ha precisato che il 50% dei posti di personale docente

vacanti e disponibili è coperto annualmente, fermo restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante scorrimento, prioritariamente, delle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali indette ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (procedure concorsuali indette con DD.GG. n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016). Si richiama quanto previsto all'articolo 17, comma 2, lettera *a*) che prevede lo scorrimento delle suddette graduatorie, anche in deroga al limite percentuale della maggiorazione del 10% di posti messi a concorso, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di concorso sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori di concorso.

A seguire, la copertura dei posti sarà disposta mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso indetto con il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera *b*) cui sarebbe destinato, per l'a.s. 2020/2021, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui al concorso 2016, il contingente del 80% dei posti come riportato dalla norma richiamata. Non essendo a disposizione le graduatorie di merito dei nuovi concorsi, in virtù del principio generale della copertura dei posti vacanti e disponibili, gli Uffici assegnano i posti relativi oltre tale contingente, fermo restando la necessità di registrare il numero dei posti assegnati in eccedenza, ai fini del relativo recupero in occasione delle immissioni in ruolo da concorso ordinario.

I docenti nominati nell'a.s. 2019/20 per effetto di quanto disposto dal D.D.G. n. 85/2018 potranno optare per una graduatoria di altra classe di concorso se pubblicata in data successiva alla nomina precedentemente accettata.

Si ricorda, ad ogni buon conto, che i soggetti inseriti in ruolo dalle predette procedure mantengono il diritto a essere nominati in ruolo dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami.

Per la scuola dell'infanzia e primaria, vale quanto disposto all'articolo 4, comma 1-*ter* e 1-*quater* lettere *a)* e *b)* del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazione dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, con riferimento al prioritario scorrimento delle graduatorie di merito del concorso indetto ai sensi dei DD.GG. n. 105 e n. 107 del 23 febbraio 2016, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando sino al termine di validità delle graduatorie e fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, nonché, a seguire, del concorso straordinario indetto con Decreto Dipartimentale n. 1546 del 7 novembre 2018.

Analogamente a quanto previsto per la scuola secondaria, non essendo a disposizione le graduatorie di merito dei nuovi concorsi, in virtù del principio generale della copertura dei posti vacanti e disponibili, gli Uffici assegnano i posti relativi oltre la quota prevista dal decreto-legge sopra richiamato, fermo restando la necessità di registrare il numero dei posti assegnati in eccedenza, ai fini del relativo recupero in occasione delle immissioni in ruolo da concorso ordinario.

Si ricorda quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, in merito alla proroga, per un ulteriore anno oltre al periodo previsto all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, del periodo di vigenza delle graduatorie di merito e degli elenchi aggiuntivi dei concorsi indetti in attuazione dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sempre fermo restando il diritto dei vincitori di essere immessi in ruolo anche oltre il termine di vigenza delle graduatorie.

Per quanto concerne i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie della procedura bandita D.D. 1546/2018, si ricorda che detta immissione comportava la decadenza dalle altre graduatorie della medesima procedura, nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento, e che pertanto costoro mantengono il diritto a essere nominati in ruolo dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami.

******

A.1 La consistenza complessiva delle assunzioni in ruolo realizzabili per l'anno scolastico 2020/2021, è determinata dal Ministero avvalendosi dei dati del Sistema informativo e viene comunicata, a livello provinciale, agli Uffici scolastici territoriali, tramite i rispettivi Uffici Scolastici Regionali.
Il contingente di nomina in ruolo, che include anche i posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell'udito, è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo risultati vacanti e disponibili al termine delle operazioni di mobilità di tutti i gradi di istruzione nei limiti del contingente autorizzato dal Ministero dell'Economia e Finanze, come riportato nel Decreto Ministeriale relativo alle nomine in ruolo per l'a.s. 2020/2021.
Si è provveduto a distribuire tale consistenza provinciale, compresi i posti di sostegno, tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, riportando, affinché codesti Uffici scolastici

procedano al relativo assorbimento, il valore dell'esubero, in ossequio a quanto previsto nel richiamato Decreto Ministeriale di autorizzazione a nominare. Il valore riportato nella colonna "contingente" costituisce il numero massimo di assunzioni in ruolo effettuabili da parte di ciascun Ufficio Scolastico. Nelle regioni per le quali il contingente di nomina è inferiore al numero delle disponibilità al netto dell'esubero, l'USR provvederà a ripartire il contingente di nomina tenendo conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo**.**
Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, si procede fermo restando il limite del contingente assegnato, a destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo prioritariamente al grado e alla tipologia di posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di concorso/posti dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, sugli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto.

A.2. Per le assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie utilizzabili sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli indetti con i DD.GG. del 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107, le graduatorie relative al concorso straordinario indetto con il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, le graduatorie relative al concorso straordinario per la scuola dell'infanzia e primaria indetto con Decreto Dipartimentale n. 1546 del 7 novembre 2018 e le relative fasce aggiuntive istituite ai sensi del D.M. n. 40 del 27 giugno 2020, nonché quelle relative alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A.3. Ai sensi dell'articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, comma 2 nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami (intendendo come tale l'intero novero delle procedure concorsuali, ordinarie e riservate, le cui graduatorie sono ad oggi vigenti) sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Nel caso in cui, invece, la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell'articolo 4, comma 1-*ter* del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con

modificazione dalla Legge n. 9 agosto 2018, n. 96. Nel caso in cui, nell'anno scolastico 2019/2020, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito, in quanto non ancora vigente la relativa graduatoria e, di conseguenza, i relativi posti siano stati conferiti ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo per le procedure concorsuali. La predetta restituzione opera anche nel caso in cui non siano stati integralmente recuperati i posti destinati alle graduatorie di merito non ancora vigenti per le nomine in ruolo per l'anno scolastico 2018/19. Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l'unità eccedente è assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie delle procedure concorsuali.

A.4. Le assunzioni in ruolo, nel rigoroso rispetto dei contingenti assegnati, non possono essere disposte in numero superiore al totale dei posti del contingente assegnato. Le disponibilità derivanti da cessazioni comunicate al sistema informativo dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilità non potranno essere utilizzate per le operazioni di nomina in ruolo per l'anno scolastico 2020/2021. Tali ulteriori posti, relativamente alle operazioni di nomina in ruolo (cd "operazioni di organico di diritto") non potranno essere utilizzati, né a livello quantitativo (incrementando il contingente di nomina), né qualitativo (posto disponibile su una determinata sede). A tal fine, il gestore del sistema informativo ha predisposto per gli uffici scolastici gli elenchi delle sole sedi scolastiche e dei tipi posto/classe di concorso relativi alle disponibilità al termine delle operazioni di mobilità.

A.5. Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale il sistema delle precedenze di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.

A.6. L'assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dall'art. 21, dall'art. 33 comma 6 e dall'art. 33 commi 5 e 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

A.7. Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell'11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica. Tale disposto deve essere applicato, nel rispetto della ratio delle citate sentenze, anche in relazione alle assunzioni disposte attingendo dalle altre tipologie di graduatorie considerando come unica graduatoria, a mero titolo esemplificativo, anche quelle del concorso ordinario, ivi comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi. Si richiama, inoltre, l'attenzione sull'obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all'art. 3, comma 123, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che assimila alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art.1, comma 2, della Legge 23 novembre 1998, n. 407, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Si richiamano, altresì, le disposizioni contenute agli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

A.8. Per quanto concerne l'assegnazione su posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado, le nomine in ruolo dalle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della Legge n. 296 del 29 dicembre 2006, aggiornate a decorrere dall'a.s. 2019/2020, non sono più disposte per ambiti disciplinari, per effetto dell'unificazione delle aree disciplinari per il sostegno prevista dall'art. 15 comma 3-ter del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128.

A.9. Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21 nonché il personale di cui all'art.1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* dello stesso Decreto Ministeriale è obbligato a stipulare, ai sensi dell'art.7, comma 9, del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21, contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno.

A.10. Una volta che gli Uffici scolastici regionali avranno ripartito il contingente loro assegnato (dopo aver effettuato il riassorbimento delle eventuali posizioni di esubero e, per le regioni interessate, alla rimodulazione del contingente) tra nomine da disporsi attingendo alle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali e nomine dalle GAE, gli stessi provvederanno all'avvio delle operazioni di nomina in ruolo dei docenti inclusi in posizione utile. I docenti provenienti dalle procedure concorsuali avranno la priorità nella scelta della provincia e delle sedi. Gli Uffici Scolastici Regionali e gli Uffici scolastici territoriali utilizzano la procedura informatizzata volta a consentire la gestione automatizzata delle immissioni in ruolo.

A.11. L'accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato.
La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.
ECCEZIONI:

a) I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.9, non possono esercitare la successiva opzione dell'accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21.
b) I soggetti nominati nelle operazioni di immissione in ruolo ordinarie o che abbiano rinunciato alla nomina non possono partecipare alle operazioni di cui alla lettera A.17

A.12. Entro tre giorni dalla nomina in ruolo sono attivate, da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale competente, le necessarie operazioni relative al controllo della regolarità dell'attuale punteggio di graduatoria nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di autocertificazioni.

A.13. E' possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183.

A.14. Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell'udito può essere nominato solo il personale inserito nelle

corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto.

A.15. Nelle sezioni di scuola dell'infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica iscritti negli appositi elenchi prodotti dal sistema informativo anche con riguardo a quanti hanno regolarmente dichiarato tale titolo all'atto della partecipazione ai concorsi per titoli ed esami, ivi compreso il concorso straordinario indetto ai sensi del Decreto Dipartimentale n. 1546 del 7 novembre 2018.

A.16. Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Pertanto, all'atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese. Nell'ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l'obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l'insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l'a.s.2020/2021.

A.17. Completate entro il 26 agosto 2020 le ordinarie operazioni di immissioni in ruolo da disporsi per l'a.s. 2020/2021, anche avvalendosi delle funzioni rese disponibili al sistema informativo, si procederà, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2020, n. 25, all'avvio della *procedura assunzionale per chiamata* di cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159, sui posti che rimangono vacanti e disponibili dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente.
La partecipazione alla procedura è disciplinata dal richiamato decreto.
Gli USR provvedono in via preliminare ad aggiornare al sistema informativo le graduatorie afferenti ai loro territori, utilizzando le funzioni informatiche ministeriali e cancellando gli aspiranti rinunciatari e gli aspiranti già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato nel corso delle immissioni annuali.

Concluse le operazioni annuali di immissione in ruolo, gli uffici comunicano, entro il termine del 27 agosto p.v., i posti rimasti vacanti e disponibili mediante pubblicazione sui rispettivi siti *internet* istituzionali ed inserimento in piattaforma al fine di consentire ai soggetti aventi titolo di presentare istanza

Gli uffici accantonano e rendono indisponibili i posti messi a concorso per l'anno 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 17-*septies* del Decreto legge. A tal fine si allega il relativo prospetto.

Le istanze saranno disponibili per via telematica per 5 giorni nel periodo compreso tra il 28 agosto 2020 e il 1 settembre 2020.

Gli USR pubblicano entro il 2 settembre 2020, gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi di cui all'articolo 4, comma 3 del D.M. 8 giugno 2020 n. 25 suddivisi per ciascuna delle procedure di cui al comma 2 dell'articolo 5 del suddetto decreto e dispongono, entro il 7 settembre 2020, le assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento, dei soggetti che risultano in posizione utile.

Nel caso in cui gli elenchi non contengano un numero sufficiente di aspiranti provenienti dalle GAE per la copertura dei relativi posti, si procede all'immissione in ruolo attingendo dalle altre graduatorie e viceversa.

I dirigenti dei competenti uffici dell'USR procedono all'individuazione dei soggetti aventi titolo all'immissione in ruolo. In caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l'aspirante decade dalle altre procedure di chiamata di cui al richiamato decreto. In caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi. Al termine della procedura, gli elenchi cessano di avere efficacia.

A.18. Terminate le immissioni in ruolo della procedura "per chiamata", dovranno essere avviate immediatamente le operazioni di conferimento supplenze da GAE e GPS, da concludersi entro il giorno 14 settembre 2020.